

**ONOREVOLE**  
**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE**  
**DI ROMA**

\* \* \*

**RICORSO**

**con istanza di sospensione ex art. 47 del d.lgs. 546/1992,**

**e con istanza di pubblica udienza**

per la **Alfa s.r.l.**, con sede legale in Città, via Boccaccio n. 9 (c.f. 11111111111; p.e.c. alfa@pec.it), in persona del legale rappresentante Nome Cognome, nato a Città il 10 gennaio 1943, residente in Milano, via Ariosto n. 30 (c.f. XXXXXX11X11X111X), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, come da delega a margine del presente atto, dagli avvocati prof. Giuseppe Zizzo (c.f. ZZZGPP60S30L331R; p.e.c. avvgiusepezizzo@cnfpec.it) e Chiara Sozzi (c.f. SZZCHR77M60D198U; p.e.c. avvchiarasozzi@cnfpec.it), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, via Gian Battista Bazzoni n. 12 (fax 02/43998482),

**DELEGA**

Il sottoscritto Nome Cognome, nato a Città il 10 gennaio 1943 (c.f. XXXXXX11X11X111X), in qualità di legale rappresentante della **Alfa s.r.l.**, con sede legale in Città, via Boccaccio n. 9 (c.f. 11111111111; p.e.c. alfa@pec.it), delega a rappresentare e difendere la Società nel presente procedimento ed in ogni successivo stato e grado, compresi il grado di appello, l'eventuale giudizio di ottemperanza, il procedimento di esecuzione e l'eventuale giudizio di opposizione, anche disgiuntamente tra loro, gli avvocati prof. Giuseppe Zizzo (c.f. ZZZGPP60S30L331R; p.e.c. avvgiusepezizzo@cnfpec.it) e Chiara Sozzi (c.f. SZZCHR77M60D198U; p.e.c. avvchiarasozzi@cnfpec.it), conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare e di farsi sostituire.  
Elegge domicilio presso il loro studio in Milano, via Gian Battista Bazzoni n. 12 (fax 02/43998482).

- ricorrente -

**CONTRO**

**l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma** (già Ufficio di Roma 2), in persona del suo Direttore *pro tempore*,

Nome Cognome

È autentica  
- intimata -

**per l'annullamento**

dell'avviso d'accertamento esecutivo n. \_\_\_\_\_, notificato a mezzo posta il 28 luglio 2009, con il quale l'Agenzia delle En-

trate - Direzione Provinciale I di Roma ha accertato una maggiore ires di euro ..... unitamente a sanzioni ed interessi, per un totale di euro 1.740.330,60, in relazione al periodo d'imposta 2006 (**doc. 1**).

\* \* \*

### **PREMESSA**

1. L'avviso di accertamento impugnato trae origine da un processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma al termine di una verifica parziale eseguita nei confronti della ricorrente ai fini iva, ires ed irap, periodi 2005 e 2006, e notificato il 23 dicembre 2008 (**doc. 2**).
2. In tale sede i verificatori non hanno potuto esaminare le scritture contabili della Società, perché dall'1 marzo 2007 sottoposte a sequestro da parte della Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale n. \_\_\_\_\_ pendente presso il Tribunale di Roma.
3. In assenza della documentazione contabile, la Società non ha potuto redigere nei termini il bilancio relativo all'esercizio 2006 e, di conseguenza, ha omesso la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
4. Recuperata parte della documentazione sequestrata, il 3 giugno 2009 l'amministratore, dando seguito ad un invito del 9 aprile, ha consegnato all'Ufficio i documenti e i libri contabili della Società relativi all'anno 2006.
5. Il 15 giugno 2009 è stato approvato il bilancio per il 2006, depositato il 10 luglio (**doc. 3**).
6. Il 7 ottobre 2009, a seguito della notifica dell'avviso di accerta-

mento impugnato, la Società ha presentato istanza di accertamento con adesione (**doc. 4**).

7. Infine, l'8 gennaio 2010 la ricorrente ha ricevuto cartella di pagamento n. \_\_\_\_\_, emessa da Equitalia Gerit s.p.a., Agente per la riscossione della provincia di Roma, recante l'iscrizione a ruolo da parte dell'Ufficio dell'intero importo delle imposte, interessi e sanzioni indicate nell'avviso impugnato (**doc. 5**).

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, propone ricorso avverso l'avviso di accertamento in oggetto per i seguenti

\* \* \*

### **MOTIVI**

**1. Sulla illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto il fatto, che assume come fonte della presunzione all'origine del recupero a tassazione effettuato, non sussiste.**

Con l'avviso impugnato l'Ufficio accerta, ai sensi dell'art. 39, c. 1, lett. d), del d.p.r. 600/1973, un imponibile ires, relativo all'esercizio 2006, pari ad euro 1.617.235,00. In particolare, secondo l'Ufficio, poiché dal bilancio relativo all'esercizio 2005 (**doc. 6**) risultavano debiti per euro 1.617.235,00, e *“Considerato che il bilancio chiuso al 31.12.2006 è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 15.06.2009 e non è stato ancora depositato, si presume che i debiti iscritti nel bilancio chiuso al 31.12.2005 siano venuti meno per sopravvenuta insussistenza”* (cfr. pag. 3 dell'avviso impugnato, **doc. 1**).

Il rilievo è censurabile sotto molteplici profili.

In primo luogo, perché sembra assumere come fatto fonte della presunzio-

ne una circostanza, il difetto di deposito del bilancio relativo al 2006, esistente alla data di confezione dell'avviso di accertamento (25 giugno 2009), ma successivamente, e prima ancora della sua notifica (avvenuta in data 28 luglio 2009), venuta meno.

Dunque sembra assumere come fatto fonte della presunzione un fatto che non sussiste.

Come anticipato in premessa, l'1 marzo 2007 la ricorrente ha subito il sequestro della documentazione contabile ad opera della Guardia di Finanza. A partire dalla stessa data la dott.ssa \_\_\_\_\_, amministratore unico della Società, è stata sottoposta a custodia cautelare (terminata il 7 febbraio 2008), e si è trovata pertanto nell'impossibilità di espletare le sue funzioni (cfr. nota integrativa al bilancio 2006, **doc. 3**). Visti gli evidenti impedimenti, tra l'altro riconosciuti dallo stesso Ufficio, il bilancio della ricorrente relativo all'esercizio 2006 è stato redatto solo nel corso del 2009, e approvato il 15 giugno 2009. Il 10 luglio, prima ancora di ricevere l'avviso di accertamento, e nei termini richiesti dalla legge (trenta giorni dall'approvazione, *ex art. 2435, c. 1, c.c.*) la Società ha presentato al registro delle imprese di Roma il bilancio approvato (cfr. verbale di approvazione e ricevuta di presentazione, **doc. 3**).

Ebbene, il tempestivo deposito del bilancio è sufficiente a fare cadere la rettifica operata con l'atto impugnato, se è vero, come sembra, che la presunzione all'origine della stessa è assisa sulla mancanza di detto deposito.

Se è vero, come sembra, che Ufficio ha presunto la sopravvenuta insussistenza dei debiti iscritti nel bilancio relativo al 2005 in ragione del mancato deposito del bilancio relativo all'esercizio 2006, una volta appurato che

il bilancio approvato dall'assemblea dei soci è stato depositato nei termini di legge, svanisce il fatto fonte della presunzione. E svanendo il fatto fonte è evidente che il fatto presunto non può considerarsi provato: le presunzioni “sono le conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato” (art. 2727 c.c.). Se il fatto indicato come “noto” si rivela insussistente, non può certo servire a dimostrare dell'esistenza del fatto ignorato, indicato come “presunto”.

Il recupero a tassazione effettuato dall'Ufficio con l'avviso di accertamento impugnato deve, per questo soltanto, essere dichiarato infondato.

**2. Sulla illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto il fatto presunto (la sopravvenuta insussistenza dei debiti iscritti nei bilanci relativo al 2005) non è in alcun modo correlabile con il fatto assunto come fonte della presunzione all'origine del recupero a tassazione effettuato.**

Si potrebbe forse sostenere, e controparte sicuramente cercherà di sostenere, che il fatto noto non sia tanto il difetto del deposito del bilancio relativo al 2006, deposito in effetti tempestivamente eseguito dalla Società, quanto, a monte, la tardiva approvazione del bilancio, avvenuta soltanto il 15 giugno 2009.

Questo fatto è incontestato, dunque è noto. Ma ciò non è certamente sufficiente a consentire la conferma del recupero in controversia.

A tal fine occorre che, come prescritto dal ricordato art. 2727 c.c., da detto fatto noto sia plausibile risalire, secondo criteri di ragionevolezza e di comune esperienza, all'esistenza del fatto ignorato, che nella specie è la sopravvenuta insussistenza dei debiti iscritti nel bilancio relativo al 2005.

Orbene, la possibilità di stabilire detta inferenza è, nel caso in controversia, da escludere. Non si vede infatti quale correlazione sia ravvisabile tra la tardiva approvazione di un bilancio e la sopravvenuta insussistenza dei debiti esposti nel bilancio relativo all'esercizio precedente.

Al riguardo si consideri quanto segue.

La sopravvenienza attiva di cui all'art.88, c.1, del tuir (come del resto quella passiva di cui all'art.101, c.4) dipende da un evento sopravvenuto, il quale produce una variazione di segno positivo (o negativo, se di sopravvenienza passiva si tratta) nella consistenza del patrimonio del contribuente, incidendo sulle conseguenze economiche di un'operazione rilevata contabilmente (o che avrebbe dovuto essere rilevata contabilmente) in un esercizio precedente (M.MICCINESI, *I componenti positivi del reddito d'impresa. Ricavi, plusvalenze, sopravvenienze, dividendi ed interessi*, in F.TESAURO, *Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, Utet, 1994, p. 659; A.FANTOZZI, *Il diritto tributario*, Utet, 2003, p. 852; in giurisprudenza: Cass., 8-6-1973, n. 1768).

La citata disposizione definisce infatti sopravvenienze attive: “i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi”.

Dunque:

- perché si abbia una sopravvenienza attiva occorre un evento so-

pravvenuto, il quale produce un incremento del patrimonio del contribuente, modificando gli effetti di operazioni contabilizzate in precedenza;

- perché si abbia una sopravvenienza attiva da sopravvenuta insussistenza occorre che detto evento sopravvenuto provochi l'estinzione (totale o parziale) di una passività iscritta in bilancio in un esercizio precedente.

Quest'ultima fattispecie, che è quella evocata dall'Ufficio impositore, presuppone in particolare: *“l'eliminazione o la riduzione di debiti già accertati in dipendenza di abbuoni, sconti dei creditori, di rettifiche, di sentenze, o per effetto di remissione e prescrizione dei debiti”* (M.LEO, *Le imposte sui redditi nel testo unico*, Giuffrè, 2006, p. 1322; M.MICCINESI, *op. cit.*, p. 660).

Il ritardo nell'approvazione del bilancio non produce, ovviamente, alcun effetto estintivo sui rapporti di debito e credito della società (ed infatti non si trova compreso nell'elenco riportato). Il bilancio serve a rappresentare detti rapporti, non certo a costituirli, modificarli o estinguerli.

Ma neppure funge da indicatore di un effetto estintivo che trova la sua fonte in un diverso evento, come appunto abbuoni, sconti, rettifiche, sentenze, remissioni, prescrizione. Non è, infatti, ravvisabile alcuna regola di esperienza che, muovendo dal predetto ritardo, permetta di valutare come probabile l'avverarsi di uno (o più) degli eventi indicati, e con esso (o con essi) l'estinzione dei debiti della Società.

È del tutto palese, in altre parole, che dalla tardiva approvazione di un bilancio non è in alcun modo possibile risalire, secondo un criterio di nor-

malità o dell'*id quod plerumque accidit*, all'estinzione totale o parziale dei debiti iscritti nel bilancio relativo all'esercizio precedente per effetto di abbuoni, sconti, rettifiche, sentenze, remissioni, prescrizione. Non è, cioè, possibile risalire ad una sopravvenienza attiva da sopravvenuta insussistenza di passività.

Tra i due fatti non si ravvisa invero alcun collegamento: il riscontro del primo non rende verosimile l'esistenza del secondo. Eppure, se per provare un fatto a mezzo di una presunzione "*non si richiede che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignorato come l'unica conseguenza possibile secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva*", occorre quanto meno che, "*alla luce di regole di esperienza e secondo l'id quod plerumque accidit, il fatto ignoto sia deducibile alla stregua di un canone di probabilità con riferimento a una connessione di accadimenti ragionevolmente verosimile in base a un criterio di normalità*" (così, tra le tante, Cass., sez.I, 13-3-1996, n. 7931; in dottrina A.MARCHESELLI, *Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore*, Giappichelli, 2008, p. 213 ss.).

Un'ultima precisazione.

Del tutto inconfidente si manifesta il riferimento, compiuto nell'avviso impugnato, alla sentenza Cass., sez. trib., 3-10-2007, n. 20710. Secondo questa sentenza "*la dimostrazione dell'inattendibilità delle scritture contabili, per effetto della riconosciuta inesistenza di una posta accesa a titolo di passività nel bilancio redatto dal contribuente, costituisce risultanza di fatto utilizzabile ai fini dell'accertamento induttivo, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973, anche per i periodi*

*d'imposta successivi a quello nel quale l'irregolarità contabile è stata compiuta, con l'eventuale assistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti. A tale fine, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità la doverosità per il contribuente, in sede di dichiarazione per il periodo di imposta successivo alla commissione di una irregolarità contabile, di sostenere il prelievo tributario sulla sopravvenienza attiva costituita dal corrispondente importo della passività inesistente precedentemente esposta'.*

Essa riguarda dunque una situazione del tutto diversa da quella considerata in questa sede. Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, riconosciuta l'inesistenza di una passività dichiarata in un certo esercizio, e ritenute perciò inattendibili le scritture contabili, con effetti anche per gli anni successivi, si è proceduto, legittimamente ad avviso della Corte, a recuperare a tassazione detta passività, a titolo di sopravvenienza attiva appunto, con riferimento ad un esercizio successivo. La sopravvenienza attiva è servita dunque per realizzare quel prelievo che non era stato realizzato nell'esercizio di iscrizione del debito fittizio, appunto a causa della sua iscrizione.

Nel caso in controversia, la fittizietà dei debiti esposti nel bilancio relativo al 2005 non è stata dedotta dall'Ufficio. Anzi l'Ufficio, nel rettificare, con l'avviso n. \_\_\_\_\_ (**doc. 7**), emanato contestualmente a quello impugnato, il reddito dichiarato dalla Società con riferimento all'esercizio 2005 (anno per il quale si è provveduto nei tempi ordinari sia alla redazione del bilancio che alla dichiarazione), non ha accennato alle passività indicate nel bilancio, né, di riflesso, ha formulato ri-

serve sulla loro esistenza. Dunque il riferimento alla suddetta sentenza, che obbliga a recuperare come sopravvenienze attive debiti contabilizzati in esercizi precedenti, ricognosciuti fittizi, è completamente fuori luogo.

### **3. Sulla esistenza dei debiti iscritti dalla Società nel bilancio relativo al 2005.**

Pur essendo quanto fin qui rilevato sufficiente ad annullare l'avviso di accertamento impugnato, per dissipare ogni dubbio, si intende in questa sede provvedere a dimostrare che i debiti iscritti nel bilancio del 2005 erano debiti reali, e che tali debiti non sono venuti meno nel corso del 2006 per eventi idonei a dare origine a sopravvenienza attive.

Nel bilancio relativo all'esercizio 2005 (**doc. 6**) sono stati indicati debiti complessivi per euro 1.617.325,00 di cui:

- euro 1.532.312,00 esigibili entro 12 mesi, e distribuiti tra debiti verso fornitori per euro 284.301,00, debiti verso altri finanziatori per euro 1.241.268 e debiti tributari per euro 6.743,00;
- euro 84.923,00 esigibili oltre 12 mesi, e corrispondenti ai debiti verso soci per finanziamenti.

Questi debiti sono rimasti pressoché invariati nell'anno successivo. Ed infatti, nel bilancio relativo al 2006 (**doc. 3**) sono riportate passività per euro 1.508.431,00 di cui:

- euro 6.667,00 esigibili entro 12 mesi, e corrispondenti ai debiti tributari;
- euro 1.501.764,00 esigibili oltre 12 mesi, e distribuiti tra debiti verso fornitori per euro 17.700,00, debiti verso soci per finanziamenti per euro 29,81 e debiti verso altri finanziatori per euro

1.484.034,63.

In particolare, dal confronto delle passività per i due anni, emerge quanto

segue:

	2005	2006
<b><i>Debiti v/Fornitori</i></b>		
A	11.873,52	-
B	174.480,00	-
C	8.989,20	-
D	2.450,00	-
E	94.008,12	17.700,00
F	7.500,00	-
<b><i>Debiti v/altri finanziatori</i></b>		
soci c/versamenti infruttiferi	84.922,89	29,81
debiti tributari	6.667,19	6.667,19
finanziamento G	370.810,84	439.620,96
finanziamento H	184.989,67	184.989,67
finanziamento I	525.720,00	859.424,00
finanziamento L	159.747,60	-
<b>Totale</b>	<b>1.632.159,03</b>	<b>1.508.431,63</b>

La ricorrente si riserva di documentare i fatti che hanno interessato nel corso del 2006 le posizioni debitorie indicate. Si anticipa sin d'ora che il finanziamento erogato da L, a seguito di fusione avvenuta il 23 ottobre 2006, è confluito nei finanziamenti della incorporante I. Gli altri debiti, invece, non risultano nel bilancio relativo al 2006, o sono presenti in misura minore rispetto al bilancio relativo all'esercizio precedente, perché è intervenuto il loro pagamento totale o parziale.

**4. In subordine: sull'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per non aver conteggiato le perdite pregresse in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio in controversia.**

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui i Giudici decidessero di non annullare l'avviso di accertamento impugnato per i motivi esposti nei precedenti paragrafi, la ricorrente evidenzia che l'avviso di accertamento è

comunque censurabile perché ha ommesso di scomputare le perdite maturate dalla ricorrente negli esercizi precedenti. Queste perdite sono state sempre indicate dalla Società nelle dichiarazioni che ha presentato, e sono state sempre correttamente riportate nei quadri RS delle stesse. Sono quindi perfettamente note all'Agenzia delle Entrate, ed ammontano:

- ad euro 6.659,00 per il 2003 (rigo RS51 dell'Unico 2004, **doc. 8**)
- ad euro 46.719,00 per il 2004 (rigo RS40 dell'Unico 2005, **doc. 9**),
- ad euro 1.119.802,00 per il 2005 (rigo RS40 dell'Unico 2006, **doc. 10**).

Poiché, come noto, le perdite maturate in un periodo di imposta possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi (art. 84 del tuir), la ricorrente aveva, ed ha, pieno diritto a vedersi riconosciute le perdite relative ai periodi d'imposta 2003-2005 in diminuzione del reddito relativo al 2006. Sono, infatti, perdite maturate nell'esercizio dell'attività, correttamente indicate nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta nel corso dei quali sono state prodotte, e poi correttamente riportate in quelle dei periodi d'imposta successivi, che si sono sempre chiusi in perdita (cfr. quadri RN dell'Unico 2005, **doc. 9**, e dell'Unico 2006, **doc. 10**) .

Né rileva il fatto che, nel caso di specie, il reddito è un reddito accertato dall'Amministrazione finanziaria.

Il diritto alla compensazione delle perdite pregresse deve operare infatti anche se il reddito da compensare è un reddito accertato, anziché dichiarato. Il riporto delle perdite è, infatti, una misura introdotta dal legislatore per consentire di bilanciare l'interesse dell'erario ad un prelievo periodico,

con l'interesse del contribuente “*ad un prelievo giusto, radicato su un indice effettivo di forza economica*” (G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario*, Padova, 2008, p. 264). Attraverso il riporto delle perdite il contribuente può combinare i risultati di più periodi d'imposta, correggendo le distorsioni derivanti dalla periodicità del prelievo. Non si vede ragione pertanto per escludere che il diritto all'utilizzo delle perdite pregresse, previsto dall'art. 84, debba essere riconosciuto e tutelato anche laddove il reddito sia frutto di una determinazione dell'Ufficio, anziché della dichiarazione del contribuente.

La stessa Amministrazione finanziaria, come la giurisprudenza, da tempo hanno affermato che l'uso delle perdite fiscalmente riconosciute non è limitato ai redditi dichiarati, ma tocca anche i redditi emersi in sede di accertamento. Si sostiene infatti che, “*in presenza di dichiarazioni che espongano un risultato negativo che non ha consentito la compensazione delle perdite pregresse, le perdite stesse possono, nell'arco del quinquennio, trovare ugualmente compensazione con il reddito che a seguito dell'azione accertatrice dell'ufficio venga definito in relazione alle dichiarazioni predette a nulla rilevando che nelle dichiarazioni medesime non sia stata indicata la perdita oggetto di compensazione*” (così risol.min., 5-11-1976, n. 10/1429; cfr. anche Comm. Trib. Centr., 31-5-1989, n. 3906).

In definitiva, occorre riconoscere alla Società il diritto di conteggiare in compensazione dell'imponibile ires accertato dall'Ufficio con l'atto impugnato, le perdite fiscalmente riconosciute relative ai periodi d'imposta precedenti.

## **5. In subordine: sulla non applicabilità delle sanzioni.**

In via di subordine si intende infine rilevare come la sanzione irrogata con l'atto impugnato sia da annullare.

Infatti, nel caso di specie può considerarsi operante la causa di forza maggiore sancita dall'art. 6, c. 5, del d.lgs. n. 472/1997, il quale afferma che “*non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore*”. Non è soggetto a sanzione, cioè, chi è incorso in una violazione della norma tributaria per un evento che non poteva essere impedito, evento che ben può essere individuato nel sequestro della documentazione contabile nell'ambito di un procedimento penale e di cui si è detto in premessa.

Nessuna sanzione, dunque, può essere irrogata.

\* \* \*

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

Nella fattispecie ricorrono tutti i presupposti cui l'art. 47 del d.lgs. 546/1992 subordina la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

#### **1. Il fumus boni iuris**

L'avviso d'accertamento impugnato, di cui si chiede la sospensione, é illegittimo per le ragioni più ampiamente sopra illustrate e alle quali si rimanda.

#### **2. Il periculum in mora**

I motivi di ricorso esposti rendono di per sé evidente la necessità di sospendere la riscossione dell'avviso impugnato.

A quanto detto si aggiunga la gravità del danno che la ricorrente subirebbe in conseguenza del pagamento della somma pretesa con l'avviso impugna-

to, pari ad euro 1.740.330,60. Detto importo, oltretutto, è già stato iscritto in un ruolo straordinario, e la relativa cartella esattoriale, la n. \_\_\_\_\_, è stata notificata alla Società l'8 gennaio 2010 (doc. 5).

\* \* \*

Per tutte le riferite ragioni la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, formula le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia codesta Onorevole Commissione Tributaria Provinciale, ogni contraria eccezione e deduzione respinta, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato:

- dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza dell'avviso impugnato per i motivi esposti al punto 1 e, per l'effetto, annullarlo integralmente;
- in subordine, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per i motivi esposti al punto 4 e, per l'effetto, compensare il reddito accertato con le perdite pregresse;
- in subordine e in relazione alle sanzioni irrogate, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento per i motivi esposti al punto 5 e, per l'effetto, annullarlo *in parte qua*.

Con vittoria di spese ed onorari e condanna di controparte al rimborso di quanto nelle more risultasse eventualmente già pagato, oltre ai relativi interessi di legge maturati e maturandi.

**Si chiede che il presente ricorso sia discusso in pubblica udienza.**

Si attesta fin d'ora la conformità del presente ricorso, che sarà depositato per la costituzione in giudizio, con la prova della notificazione, a quello

notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma.

Si depositeranno all'atto della costituzione in giudizio della ricorrente, unitamente alla copia conforme del presente ricorso (con copia della ricevuta di notifica), i seguenti documenti:

- 1) avviso di accertamento n. \_\_\_\_\_;
- 2) pvc;
- 3) bilancio relativo all'esercizio 2006, verbale di approvazione e ricevuta di presentazione al Registro delle Imprese;
- 4) istanza di accertamento con adesione;
- 5) cartella di pagamento n. \_\_\_\_\_;
- 6) bilancio relativo all'esercizio 2005;
- 7) avviso di accertamento n. \_\_\_\_\_;
- 8) quadri RN e RS dell'Unico 2004;
- 9) quadri RN e RS dell'Unico 2005;
- 10) quadri RN e RS dell'Unico 2006.

Ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. 115/2002, si dichiara che il valore del presente procedimento – ai fini del versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari – è pari ad euro 533.688,00 e che pertanto il contributo sarà assolto nella misura di euro 1.500,00.

Con osservanza.

Milano, 8 febbraio 2010

Avv. \_\_\_\_\_